



**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO**  
**Città Metropolitana di Palermo**

\*\*\*\*\*

**SETTORE TECNICO**

Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 4507 Fax 091 834 45 07  
Codice Fiscale 97178810822 – pec [unione.valledelosio@pec.it](mailto:unione.valledelosio@pec.it)

**STAZIONE UNICA APPALTANTE**  
**“VALLE DEL SOSIO”**  
**Codice AUSA 0000247320**

**OPERANTE PER IL COMUNE DI BISACQUINO**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati -.**

**CIG 779440527C**

Ai fini del presente disciplinare si intende per “**Codice degli appalti**” il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per “**Regolamento**” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (**parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016**) ».

**PREMESSE**

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal **Comune di Bisacchino**, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il servizio di “**Raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati.**”

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 972 del 31.12.2018 – Comune di Bisacchino;

L’Attivazione della procedura di gara è stata disposta con determina dirigenziale dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 7 del 11.02.2019;

Il Responsabile del procedimento nella fase di indizione e di esecuzione è l’Ing. Salvatore Paolo Gioia Direttore dell’UTC di Bisacchino.

Il Responsabile del procedimento nella fase di individuazione del contraente è il Geom. Vincenzo Silvestri – Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

Per gli effetti di cui al comma 9 dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 e del Decreto 2 dicembre 2016 del MIT, la pubblicazione del bando è disposta nell'albo on-line e sul profilo di committenza della CUC [www.unione.valledelsosio.it](http://www.unione.valledelsosio.it) e del Comune di Bisacchino [www.comune.bisacchino.pa.it](http://www.comune.bisacchino.pa.it) oltre che sul portale dell'ANAC e del MIT, dando atto che gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURS (**pubblicato sulla GURS n. 8 del 22.02.2019 – parte II e III**).

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato speciale d'appalto;
- d) Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.);
- e) Vademecum per la compilazione del documento di gara unico europeo (D.G.U.E.);
- f) fac-simili di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, relative ai requisiti di partecipazione non presenti nel (D.G.U.E.);
- g) determinazione dirigenziale del Comune di Bisacchino n. 972/2018;

## 1. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

1.1) importo complessivo dell'appalto (**soggetto a ribasso d'asta**): **€uro 209.069,26**;

1.2) Il Servizio si compone delle seguenti prestazioni principali

DESCRIZIONE
la raccolta, lo spazzamento e il trasporto dei rifiuti solidi urbani comunali e speciali, come definiti dall'art. 184 comma 2 del D.Lgs. n° 152/2006 prodotti dalle utenze assoggettate a tributo compreso il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio. lo svuotamento dei cestini ubicati nell'abitato comunale; lo spazzamento giornaliero di alcune strade Il servizio per le utenze domestiche prevede: - la raccolta ed il trasporto in forma differenziata con modalità domiciliare "porta a porta spinto" nel territorio Comunale così come delimitato negli elaborati grafici progettuali, delle seguenti tipologie di rifiuti: a) frazione organica; b) frazione residua; c) carta e imballaggi in carta; d) vetro, lattine di alluminio e di banda stagnata; e) imballaggi in plastica; - la promozione del compostaggio domestico soprattutto nelle zone esterne al centro abitato; Il servizio per le utenze non domestiche prevede: - la raccolta ed il trasporto in forma differenziata con modalità domiciliare "porta a porta" delle seguenti tipologie di rifiuti: a) frazione residua; b) frazione organica; c) carta e imballaggi in carta d) cartone da utenze commerciale; e) imballaggi in plastica; f) vetro, contenitori di alluminio e di banda stagnata. - il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio; - il ritiro ed il trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia del mercato settimanale;

1.3) L'appalto è finanziato con fondi del bilancio del Comune di Bisacchino;

- 1.4) Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà – come indicato dall’art. 3 del CSA”.
- 1.5) Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

## 2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

2.1 Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice degli appalti nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente Codice degli appalti.

2.2 Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 - ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 50/197 nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 - ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4 - ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

2.3 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 48 del Codice degli appalti.

## 3. MOTIVI DI ESCLUSIONE - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE -

3.1 **Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico della partecipazione alla procedure di appalto:**

- 3.1.1 quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- 3.1.2 quanto sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- 3.1.3 quanto sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
- 3.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 3.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).
- 3.5 Considerato che l'attività rientra tra quelle definite dall'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 (attività maggiormente esposte a rischio d'infiltrazione mafiosa) l'impresa dovrà essere inserita nella "**white list**" delle Prefettura di competenza ovvero secondo quanto indicato dalla circolare 23 marzo 2016 prot. 25954 del Ministero dell'Interno.

#### 4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- 4.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 comma 1 e 2 per quanto previsto dal comma 13 dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

#### 5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

La documentazione di gara consistente in: Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi, quadro stima economica: i fac-simili di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, relative ai requisiti di partecipazione è sono disponibili sul sito internet: [www.unione.valledelsosio.it](http://www.unione.valledelsosio.it) e dell'Ente Appaltante: [www.comune.bisacquino.pa.it](http://www.comune.bisacquino.pa.it).

- 5.1 Sarà possibile prendere visione dell'ulteriore documentazione di gara per la formulazione dell'offerta, presso gli uffici **del RUP siti in Bisacquino Via Stazione, 24, - Ufficio Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00;**
- 5.2 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
- 5.3 **Il sopralluogo è obbligatorio.** La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

- 5.4 Il sopralluogo potrà essere effettuato *entro e non oltre il 08.03.2019*. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. **Il documento di presa visione della documentazione di gara e sopralluogo (modello C), a pena di esclusione deve essere allegato alla documentazione di gara (Busta A) in copia originale.**
- 5.5 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro/ o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.
- 5.6 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, il sopralluogo **a pena di esclusione** può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, **purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.**
- 5.7 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

## 6. CHIARIMENTI

- 6.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica [utc@pec.comune.bisacquino.pa.it](mailto:utc@pec.comune.bisacquino.pa.it) [unione.valledelsosio@pec.it](mailto:unione.valledelsosio@pec.it) , 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno entro 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet [www.unione.valledelsosio.it](http://www.unione.valledelsosio.it) e dell'Ente Appaltante: [www.comune.bisacquino.pa.it](http://www.comune.bisacquino.pa.it) .

## 7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- 7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
  - potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
  - devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

- 7.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 7.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 7.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 7.5 Il concorrente **è obbligato a compilare e trasmettere il DGUE** di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche ed integrazioni allegato al presente disciplinare di gara. La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 85 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 a decorrere dal 18.04.2018 accetta la presentazione del D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo) da parte degli operatori economici partecipanti solo in formato elettronico (CD – PEN-DRIVE). Ancorché non motivo di esclusione il Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara raccomanda vivamente, al fine di produrre le ulteriori dichiarazioni e/o documentazione non presenti nel DGUE e indicate nel disciplinare di gara al PUNTO 15), l'utilizzazione diretta dei moduli - o loro copia fotostatica – allegati e disponibili all'indirizzo internet [www.unione.valledelsosio.it](http://www.unione.valledelsosio.it) e dell'Ente Appaltante: [www.comune.bisacquino.pa.it](http://www.comune.bisacquino.pa.it), evitando di trascriverli e riprodurli con propri sistemi di memorizzazione e di stampa. L'uso diretto dei moduli distribuiti dalla stazione appaltante consente al seggio di controllare solo le parti introdotte dal dichiarante; la presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento delle operazioni di gara, e rischio di errori nel riconoscimento della completezza delle dichiarazioni stesse
- 7.6 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice.
- 7.7 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi del comma 9 dell'art. 83, costituisce causa di esclusione. In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie e contestualmente dovrà essere prodotta la quietanza della sanzione pecuniaria **pena esclusione**. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non verrà richiesta la regolarizzazione, né applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente verrà escluso dalla gara.
- 7.8 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

## 8. COMUNICAZIONI

- 8.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese *all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti*, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 76, del Codice. Ai sensi dell'art. 76, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC,



del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- 8.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 9. SUBAPPALTO

- 9.1 NON È PREVISTO IL SUBAPPALTO.

## 10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice.
- 10.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 10.3 L'offerta vincherà il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 10.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine dei 35 giorni che decorre dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.6 La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 16/2005, secondo la quale si applicano i commi 12, 12-bis, 12ter, 12-quater e 12-quinquies dell'art. 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

## 11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

- 11.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.lgs 50/2016, pari a **Euro 4.181,39** pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto intestata al **Comune di Bisacchino** e precisamente costituita, a scelta del concorrente:
- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. in contanti, con versamento presso la tesoreria dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio – Causale – Cauzione provvisoria art. 93 del codice dei contratti per il servizio di che trattasi ;
  - c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 11.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
- 11.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
- 11.3.1 La fideiussione dovrà essere conforme allo "Schema Tipo" di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico. DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31 (GURI n. 83 del 10.04.2018 - Suppl. Ordinario n. 16) e s.m.i.;
  - 11.3.2 essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
  - 11.3.3 riportare l'autentica della sottoscrizione nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato;
  - 11.3.4 avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
  - 11.3.5 qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
  - 11.3.6 prevedere espressamente:
    - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
    - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
    - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 93 comma 8 del Codice.
- 11.4 Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è pari all'1% (un per cento) dell'importo complessivo dell'appalto e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 103, del Codice, è ridotta del 50%.
- 11.5 Si precisa che:



- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
  - b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
  - c. in caso di partecipazione in consorzio il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
- 11.6 La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione**;
- 11.7 La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- 11.8 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:
- 11.9 la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;

## 12. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

- 12.1 Ai sensi dell'art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell'Autorità n. 1174 del 19 dicembre 2018, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di **euro 20,00 (euro venti/00)** da effettuarsi con le modalità indicate al punto 12 del disciplinare di gara. Numero di gara **7338627 - C.I.G. 779440527C**.
- 12.2 La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma, entro i termini di scadenza del bando, è causa di esclusione dalla procedura di gara.

## 13. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO - ORGANIZZATIVA

- 13.1 I concorrenti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

**A) Requisito di idoneità professionale (comma 1 lettera a) e comma 2 e 3 dell'art. 83 del codice dei contratti). (come indicato dall'art. 1 del Capitolato Speciale d'appalto).**

**1) Caso di concorrente stabilito in Italia:**

- I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere l'iscrizione al registro della C.C.I.A.A. **per attività inerenti l'oggetto della presente gara – “Raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati”**;
- Iscrizione all'Albo ex D.M. 28/04/1998 n. 406 Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti che sono iscritte **all'albo gestori ambientali** (art. 212 del D. Lgs. n° 152/2006) per le seguenti categorie e classi;
  - **categoria 1** – raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati - classe f) (inferiore a 5000 abitanti), quale prestazione principale che comprende:

- Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti/raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- Attività di raccolta differenziata;
- Raccolta rifiuti vegetali;
- Raccolta multimateriale;
- Trasporto rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finali;
- **categoria 4** - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi – classe f) (quantità annua inferiore a 3.000 tonnellate)
- **categoria 5** - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi - classe f)
- **sottocategoria 1** (gestione CCR, depositi etc..., spazzamento);

**2) Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea:**

Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell'Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

**B) Capacità economico-finanziaria (comma 1 lettera b) e comma 4 e 5 dell'art. 83 del codice dei contratti):**

Fatturato globale nell'ultimo triennio (2016-2017-2018), compreso un determinato fatturato minimo pari all'importo complessivo del servizio (€ 209.069,26) nel settore di attività oggetto dell'appalto;

**C) Capacità tecnica e professionale (comma 1 lettera c) e comma 6 dell'art. 83 del codice dei contratti):**

Avere svolto nell'ultimo trienni (2016-2017-2018) servizi inerenti l'oggetto dell'appalto, e di essere in possesso di adeguata attrezzatura per l'esecuzione del servizio;

- 13.2 In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice degli appalti, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 45 del Codice degli appalti, può dimostrare il possesso dei requisiti di **carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo** avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 13.3 L'impresa **ausiliaria** deve essere inserita nella “**white list**” delle Prefettura di competenza, ai sensi dell'art. 1 comma 53 L. 190/2012, ovvero di essere nelle condizioni indicate dalla circolare 23 marzo 2016 prot. 25954 del Ministero dell'Interno.
- 13.4 Ai sensi dell'art. 89 comma 10, **l'avvalimento non è ammesso** per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs 152/2006;
- 13.5 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

**14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

- 14.1 Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore **13:00 del giorno 14.03.2019** esclusivamente all'indirizzo - **UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO – CORSO UMBERTO I, 90038 PRIZZI**. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi

una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

- 14.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico in tutti i giorni escluso il sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 presso l'ufficio protocollo dell'**Unione dei Comuni Valle del Sosio, sito in Corso Umberto I° PRIZZI**. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 14.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni*) e riportare la dicitura **“Offerta per la gara del giorno 27 Marzo 2019 relativa all'appalto per il “Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati per conto del Comune di Bisacchino- CIG 779440527C -**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- 14.4 Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno **TRE** buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- 14.4.1 “A” - Documentazione amministrativa;
  - 14.4.2 “B” – Offerta Tecnica
  - 14.4.3 “C” - Offerta Economica;
- 14.5 Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- 14.6 la gara sarà esperita il giorno **27.03.2019 alle ore 10:00 nei locali dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio Corso Umberto I°, - Sede Operativa della CUC - 90038 – Prizzi (PA)** e continuerà nei giorni successivi fino alla conclusione delle operazioni di gara. La Presente data di apertura offerte potrà subire variazioni atteso che ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della regione Siciliana n. 13 del 31.01.2012, dispone che *“entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione delle offerte, l'organo competente della stazione appaltante, nomina il presidente della commissione e richiede alla sezione territorialmente competente d'ufficio regionale per l'espletamento della gara di appalto (UREGA) di procedere al sorteggio ai fini della designazione dei componenti medesimi”*. Eventuali rinvii delle sedute di gara saranno resi pubblici con appositi avvisi pubblicati all'albo dell'Ente, senza ulteriore avviso ai concorrenti

## 15. **CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

**Nella busta “A – Documentazione amministrativa”** devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 15.1 domanda di partecipazione sottoscritta, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

- 15.1.1 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 15.1.2 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- 15.2 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016, attesta,:
- 15.2.1 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati; (comma 1 art. 80 D.lgs 50/2016)
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 80/197 legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

**(Oppure, se presenti reati di cui al 15.2.1)**

- 15.2.1.1 indica tutte le sentenze e limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell'art. 80 del codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. (comma 7 art. 80 D.lgs 50/2016).
- 15.2.2 che non sono presenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. (comma 2 art. 80 D.lgs 50/2016)
- 15.2.3 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (comma 4 art. 80 D.lgs 50/2016)
- 15.2.4 ai sensi del comma 5 art. 80 D.lgs 50/2016
  - a) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs 50/2016;
  - b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,

**(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)**

- b).1 di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti b).2.3.1 - b).2.3.2 - b).2.3.2;

**(Oppure)**

- b).2 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ... [..... del.....] ... : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di

imprese; alla suddetta dichiarazione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- b).2.1 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b).2.2 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- b).2.3 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
  - b).2.3.1 - attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice degli appalti, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
  - b).2.3.2 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
  - b).2.3.3 - attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del Codice degli appalti;
- b).2.4 - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
- d) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 e che la stessa non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- g) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;
- l) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera l) del comma 5 dell'art. 80 del D.lgs 50/2016;
- m) ai sensi e per gli effetti di cui lettera m) del comma 5 dell'art. 80 del D.lgs 50/2016,;

m).1 di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

**(Oppure)**

m).2 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

**(Oppure)**

m).3 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

15.3 Si precisa che:

- 1) **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 2) **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 3) **l'esclusione** di cui al punto 15.2.1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata



completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 4) In relazione alla dichiarazione di cui al punto 15.2.3, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 5) Questa stazione appaltante provvederà all'esclusione di un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.lgs 50/2016.
- 6) Questa stazione appaltante provvederà all'esclusione di un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell'art. 80 del codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto 6 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 7) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.lgs 50/2016, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
- 8) Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 9) In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della

presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

- 15.4 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente,
- a) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
  - b) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- 15.5 Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali” per la categorie e classi richieste dal bando (art. 13.1.1.A.2) oppure copia della certificazione di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sottoscritta dal Legale Rappresentante ed accompagnata da copia del documento d'Identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da Imprese Associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai Legali Rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti d'Identità degli stessi), in corso di validità
- 15.6 Attestazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale l'impresa dichiara di essere inserita nella “white list” delle Prefettura di competenza ovvero di essere nelle condizioni indicate dalla circolare 23 marzo 2016 prot. 25954 del Ministero dell'Interno.
- 15.7 Attestazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, e di quanto previsto dal comma 1 lettera b) e comma 4 e 5 dell'art. 83 del codice dei contratti (Capacità economico-finanziaria) di essere in possesso di un fatturato globale nell'ultimo triennio (2016-2017-2018), compreso un determinato fatturato minimo pari all'importo complessivo del servizio (€ 209.069,26) nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- 15.8 Attestazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, e di quanto previsto dal comma 1 lettera c) e comma 6 dell'art. 83 del codice dei contratti (Capacità tecnica e professionale) di avere svolto nell'ultimo triennio (2016-2017-2018) servizi inerenti l'oggetto dell'appalto, e di essere in possesso di adeguata attrezzatura per l'esecuzione del servizio;
- 15.9 nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.
- 15.10 per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo

procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.

15.11 in caso dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti previsti per la partecipazione di cui al comma 1 lettera b) e c) e comma 4, 5 e 6 dell'art. 83 del codice dei contratti e indicati nel presente disciplinare ovvero copia conforme della documentazione attestante i requisiti dell'impresa ausiliaria posseduti;
- c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
  - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvilimento;
  - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 50/2016;
- d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, **le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte**, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

#### 15.11.1 **Si precisa che:**

1. La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione
2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
3. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
4. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

5. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
6. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
7. L'impresa **ausiliaria** deve essere inserita nella **"white list"** delle Prefettura di competenza, ai sensi dell'art. 1 comma 53 L. 190/2012, ovvero di essere nelle condizioni indicate dalla circolare 23 marzo 2016 prot. 25954 del Ministero dell'Interno.
8. **Ai sensi dell'art. 89 comma 10, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs 152/2006**

15.12 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

15.13 Ricevuta di versamento di euro 20,00 (euro venti/00) quale contributo ANAC

15.14 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta:

- 1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa relativa al servizio;
- 2) di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio;
- 3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- 4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio;
- 5) di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del servizio in appalto.
- 7) di accettare incondizionatamente tutto quanto indicato e previsto nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto della procedura di che trattasi.

15.15 a pena di esclusione, allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;

- 15.16 a pena di esclusione (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice), dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione.
- 15.17 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
  - indica le posizioni INPS, INAIL, e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
  - attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- 15.18 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente
- accetta, **a pena di esclusione**, protocollo di legalità "**ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA**" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.1.2006) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190).
  - dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "**CODICE ETICO**", adottato dal Comune di Bisacchino con Deliberazione di C.C. n. 23 del 18.03.2008, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
  - dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "**CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**", adottato dal Comune di Bisacchino con Deliberazione di G.M. n. 10 del 31.01.2014, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
  - dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "**PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**", adottato dal Comune di Bisacchino con Deliberazione di G.M. n. 12 del 31.01.2014 e s.m.i., e dichiara di non avere concluso contratto di lavoro sub-ordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale di Bisacchino nei confronti della ditta stessa e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
- 15.19 dichiarazione con la quale l'impresa si impegna ad accettare, come disposto dalla determina dirigenziale n. 972/2018 del Comune di Bisacchino e da quanto previsto dall'art. 7 del C.S.A. e dall'art.4 del Bando, **pena esclusione**, che *"il Comune di Bisacchino può revocare anticipatamente, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l'incarico di che trattasi, con l'impegno di corrispondere il dovuto per i giorni di effettivo servizio nel caso che vengono avviate le attività ordinarie previste dall'L.R. 9/2010, nonché al 30/11/2017 (salvo eventuali proroghe) data ultima di ricorso a speciali forme di gestione rifiuti come da Ordinanza n° 04 e 05/Rif del 2017 del Presidente della Regione Siciliana o nel caso in cui il servizio sia reso dalla SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A."*. Pertanto, il contratto di

*appalto di Servizio con l'operatore economico aggiudicatario, potrà avere anche una durata inferiore ai giorni previsti dalla procedura di gara disposta ai sensi del D.lgs 50/2016 e potrà avvenire con affidamenti anche mensili tramite Ordinanza Sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 5 del TUEL, senza che l'operatore economico individuato abbia nulla a che pretendere”;*

15.20 dichiarazione con la quale l'impresa si impegna ad accettare, come disposto dalla determina dirigenziale n. 972/2018 del Comune di Bisacchino e da quanto previsto dall'art. 8 del C.S.A. e dall'art. 17 del Bando la seguente **“clausola sul personale”, pena esclusione**, *“ai sensi dell'art.50 del D.lgs.vo n.50 del 19.04.2016 la ditta aggiudicataria dovrà “prioritariamente” impiegare nel servizio il personale in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii e ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e dai successivi accordi sindacali, che al 31/12/2009, che svolgeva la propria attività lavorativa nel territorio del comune di Bisacchino in qualità di personale dell'ex ATO PA 2, come da disposizione ed elenco allegato alla nota inviata dal commissario straordinario della SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A, assunta al prot. dell'Ente al n° 11316 del 10/07/2017 e successiva integrazione assunta al prot. dell'Ente al n° 11794 del 18/07/2017”;*

15.21 Dichiara di accettare integralmente e senza riserva alcuna condizione e prescrizione contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto.

#### **Allega inoltre alla Domanda di Partecipazione**

1. DGUE del concorrente, del subappaltatore (nel caso di subappalto) e dell'ausiliaria (nel caso di avvalimento) sottoscritto con firma digitale e trasmesso all'interno della busta A (documentazione amministrativa) **in formato elettronico** (CD – PEN-DRIVE).
2. Garanzia Provvisoria con dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art.93, comma 8 del “Codice” come previsto al punto 11 del disciplinare di gara (con allegato in caso di riduzione dell'importo ai sensi dell'art. 93 comma 7 della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000);
3. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC come previsto al punto 12 del disciplinare di gara con indicato il CIG **779440527C** ;
4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della Delibera ANAC n. 157/2016, del Concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del “Codice”, anche il PASSOE comprensivo dei dati relativi all'ausiliaria o di quelli relativi all'eventuale impresa subappaltatrice.
5. Copia della **“white list”** delle Prefettura di competenza ovvero secondo quanto indicato dalla circolare 23 marzo 2016 prot. 25954 del Ministero dell'Interno.
6. Copia dell'Iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. ;
7. Attestazione in originale di presa visione della documentazione di gara e sopralluogo **(Mod. C)**.
8. Eventuali Dichiarazioni Integrative **(Mod. A - Mod. B – Mod. D)**.
9. Copia fotostatica di un documento d'identità.

## **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

### **Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

15.22 **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

15.23 **dichiarazione** in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

15.24 **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

### **Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**

15.25 **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

15.26 **dichiarazione** in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

### **Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:**

15.27 **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

### **Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

15.28 **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

15.29 **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

15.30 **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.



**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

15.31 **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

15.32 **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

15.33 **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

**(O, in alternativa)**

15.34 **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

## 16. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

16.1 Il concorrente è **OBBLIGATO** a trasmettere e compilare il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche ed integrazioni allegato al presente disciplinare di gara.

16.2 La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 85 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 a decorrere dal 18.04.2018 accetta la presentazione del **DGUE** (Documento di gara unico europeo) da parte degli operatori economici partecipanti solo **in formato elettronico** (CD – PEN-DRIVE) **sottoscritto con firma digitale.**

- 16.3 **Ancorché non motivo di esclusione il Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara raccomanda vivamente, al fine di produrre le ulteriori dichiarazioni e/o documentazione non presenti nel DGUE e indicate nel disciplinare di gara al PUNTO 15), l'utilizzazione diretta dei moduli - o loro copia fotostatica – allegati, evitando di trascriverli e riprodurli con propri sistemi di memorizzazione e di stampa.**

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”

- 17.1 **L’offerta tecnica** - da inserire nella busta “**B**” chiusa, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura - dovrà essere redatta su carta semplice e sulla base delle indicazioni di cui al presente paragrafo ai fini di permettere la valutazione della stessa e l’assegnazione dei punteggi, secondo quanto riportato al successivo **paragrafo 19**. All'esterno della busta contenente l'offerta tecnica devono essere specificati la denominazione dell'offerente e la dicitura relativa all'oggetto del bando di gara. L’inserimento di uno o più documenti sopra indicati in altro plico, comporta l’esclusione del concorrente dalla gara
- 17.2 La documentazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte aggiuntive/qualitative proposte dall’impresa.
- 17.3 **La busta “B – OFFERTA TECNICA” deve contenere i seguenti documenti:**
- 1) Relazione Tecnica costituita da un massimo di nr. 20 fogli su un’unica facciata (formato A4) con indicazione schematica della migliorie proposte, criterio per criterio, con riferimento ai criteri e sub criteri previsti; Prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di esse il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio pag. 3 di 10) - La formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti: font size: 12 - interlinea; 1,5;
  - 2) Il computo e l’elenco delle eventuali nuove voci, che dovrà riportare le quantità parziali di tutte le migliorie previste nel progetto complessivo che si andrà a realizzare senza alcun riferimento al prezzo.
  - 3) In riferimento ai sub-criteri dovranno essere fornite apposite schede con caratteristiche tecniche dei prodotti.
- 17.4 **L’offerta tecnica** non potrà modificare soluzioni e scelte del servizio posto a base di gara e riguarderà esclusivamente soluzioni qualitative/aggiuntive che l’impresa intende adottare per l’esecuzione del servizio.
- 17.5 Si precisa e ribadisce, inoltre, che gli elaborati allegati all’offerta tecnica, a **pena d’esclusione**, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante. Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016, non ancora costituiti, quanto sopra dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritto da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi. L’obbligo di sottoscrivere l’offerta tecnica dal legale rappresentante” integra un elemento essenziale dell’offerta perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto dell’appalto verso il corrispettivo indicato nell’offerta medesima ed assicurare contemporaneamente la provenienza, la serietà, l’affidabilità dell’offerta stessa. La mancata formalizzazione dell’offerta tecnica in tal senso configura, pertanto, il difetto di sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
- 17.6 Al concorrente che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell’offerta.
- 17.7 L’offerta dovrà riguardare proposte qualitative/quantitative – relativamente ai seguenti elementi di miglioramento non previste nel servizio e in particolare

N.	Criteri	Sub criteri
1	<b>Soluzioni, migliorative del servizio</b>	Miglioramento del servizio di raccolta differenziata porta a porta con la fornitura alla utenze domestiche di bidoni di plastica per la raccolta differenziata.
2	<b>Soluzioni, riguardanti il risparmio energetico</b>	Realizzazione di sistemi e/o impianti finalizzati alla riduzione dei consumi elettrici e/o finalizzati alla produzione di energia elettrica all'interno del ex Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Contrada Catrini (ad oggi usato come area di trasferimento).

- 17.8 Trattandosi di proposte qualitative/quantitative, conseguentemente, non possano essere sostitutive ma bensì integrative rispetto alla voci previste del capitolato speciale d'appalto;
- 17.9 L'inserimento nell'ambito dell'offerta tecnica di proposte qualitative/quantitative non ricomprese nel servizio e nelle forniture previste nel capitolato speciale d'appalto **non sono soggette di riconoscimento economico in fase di contabilizzazione del servizio eseguito.**
- 17.10 Tali proposte vengono infatti offerte a costo zero per l'Amministrazione, il costo di dette migliorie dovrà rientrare nell'importo netto dell'appalto, risultante dal ribasso offerto dal concorrente in sede di gara.
- 17.11 Si sottolinea che le proposte qualitative/quantitative inserite dall'impresa nell'offerta tecnica, costituiranno clausole contrattuali a tutti gli effetti, con un preciso obbligo e responsabilità di adempimento da parte dell'impresa aggiudicataria e costituendo elementi di scelta del concorrente in sede di gara saranno oggetto di puntuale e rigoroso controllo da parte della Stazione Appaltante nel corso dei servizi.

## 18. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”

- 18.1 Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

**18.1.1** offerta incondizionata di ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto ai lavori posti a base di gara **e soggetti a ribasso d'asta**, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante della società secondo quanto indicato dal punto 15.1 e come da modello allegato.

**Ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 del Codice dei contratti che così recita: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici” e a seguito di quanto disciplinato nella nota ANCI prot. 76/VSG/SD del 19 ottobre 2018,**

**l'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere prodotta dall'O.E. all'interno della busta “B” su supporto informatico (CD – PEN-DRIVE) sottoscritta con firma digitale e contestualmente essere prodotta, sempre all'interno della busta “B”, anche in formato cartaceo debitamente sottoscritta con le modalità di cui al punto 15.1.**

- 18.2 Quando in una offerta vi sia discordanza tra la percentuale di ribasso indicate in lettere e quella indicata in cifre, si terrà conto dell'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione.
- 18.3 L'offerta di ribasso deve essere espressa con cifra percentuale con un massimo di quattro cifre decimali. In caso di cifre decimali superiori, il ribasso sarà automaticamente arrotondato all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale si pari o superiore a cinque;

- 18.4 Pena esclusione della gara non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che sottoscrive l'offerta.
- 18.5 L'omessa indicazione, nell'offerta, della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.
- 18.6 L'offerta presentata secondo le modalità precisate nel bando e nel presente disciplinare di gara, deve essere sempre inferiore all'importo a base d'asta. Non saranno prese in considerazione offerte in aumento, offerte parabili e/o incomplete, offerte condizionate o a termine.
- 18.7 Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli organi competenti alle regolarizzazione fiscale;
- 18.8 **A pena d'esclusione, l'offerta economica dovrà recare, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e ss.mm.ii. del Codice dei Contratti, l'indicazione degli "oneri di sicurezza interni aziendali", strettamente connessi all'attività di impresa per lo specifico appalto, nonché i costi della manodopera.**
- 18.9 In caso di raggruppamento dell'impresa non ancora costituiti, la sottoscrizione deve avvenire da parte di **TUTTE** le imprese partecipanti al costituendo raggruppamento.

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 19.1 L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs 50/2016, determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 77 del Codice e da quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 12/2011, sulla base dei sotto descritti criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati nel presente disciplinare di gara.
- 19.2 Definizione criteri e del sub criteri:

**ELEMENTI QUALITATIVI: Max punti 70**  
**ELEMENTI QUANTITATIVI: Max punti 30**

DEFINIZIONE CRITERI e del SUB CRITERI		PUNTI MAX
<b>OFFERTA TECNICA (elemento qualitativo) max 70 punti</b>		
<b>Criterio 1) Soluzioni, migliorative del servizio</b>		<b>40</b>
<b>Sub Criterio 1.1)</b> Fornitura alla utenze domestiche di bidoni di plastica per la raccolta differenziata con logo del Comune - colore a scelta dell'amministrazione Lt. 35 n. 3200.	Punti 22	
<b>Sub Criterio 1.2)</b> Fornitura alla utenze domestiche di bidoni di plastica per la raccolta differenziata con logo del Comune - colore a scelta dell'amministrazione Lt. 20 n. 3200.	Punti 18	
<b>Criterio 2) Soluzioni, riguardanti il risparmio energetico</b>		<b>30</b>
<b>Sub Criterio 2.1)</b> Realizzazione di sistemi e/o impianti finalizzati alla riduzione dei consumi elettrici e/o finalizzati alla produzione di energia elettrica all'interno del ex Centro Comunale di Raccolta (CCR) di contrada catrini . <b>Primo Impianto fotovoltaico da 5 Kw con relativa installazione sulle tettoie del CCR e attivazione al GSE , completa di quanto occorrente per definirlo a perfetta regolare d'arte.</b>	Punti 10	
<b>Sub Criterio 2.2)</b> Realizzazione di sistemi e/o impianti finalizzati alla riduzione dei consumi elettrici e/o finalizzati alla produzione di energia elettrica all'interno del ex Centro	Punti 20	

Comunale di Raccolta (CCR) di contrada catrini . <b>Secondo Impianto fotovoltaico da 10 Kw con relativa installazione sulle tettoie del CCR e attivazione al GSE, completa di quanto occorrente per definirlo a perfetta regolare d'arte.</b>		
<b>OFFERTA ECONOMICA (elemento quantitativo) max 30 punti</b> (espresso con il ribasso sull'importo del servizio a base d'asta)		<b>30</b>
<b>TOTALE VOCI OFFERTA</b>		<b>100</b>

### VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

19.3 La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata, **SECONDO I PRESENTI CRITERI DI VALUTAZIONE:**

- a. la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, relativamente ai sopra elencanti elementi migliorativi e in base alla documentazione contenuta nella busta dell'Offerta Tecnica di cui all'articolo 17 del presente disciplinare. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alla presente lettera a), non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. In ogni caso la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'Offerta Tecnica:
- b. a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Esempio di Valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
0,2	appena percepibile o appena sufficiente
0,0	nessuna proposta o miglioramento

- c. ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

**V(a)<sub>i</sub>** è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

- P<sub>i</sub>** è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
- P<sub>max</sub>** è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;
- d. a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso previsto all'articolo 19.3, lettera b);
- e. non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo

### VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

19.4 La valutazione dell'Offerta economica è effettuata, **SECONDO I PRESENTI CRITERI DI VALUTAZIONE:**

- a. L'assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi di natura quantitativa sarà effettuata attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1", attribuito al concorrente che avrà offerto il valore dell'elemento più conveniente per la Stazione appaltante, ed il coefficiente pari a "0", attribuito al valore dell'elemento posto a base di gara (ossia nessun miglioramento rispetto alle condizioni poste a base d'asta). Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:

$$V_{(a)i} = [R(a) / R_{max}]$$

- b. Oppure, secondo la formula inversa a secondo dell'elemento da valutare:

$$V_{(a)i} = [R_{max} / R(a)]$$

dove:

- R<sub>(a)</sub>** = valore offerto dal concorrente (a) in relazione all'elemento j-esimo  
**R<sub>(max)</sub>** = valore dell'offerta più conveniente;

### RIPARAMETRAZIONE

- 19.5 Si procederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati in relazione ai parametri qualitativi al fine di ristabilire quanto voluto dalla stazione appaltante nel Bando e, quindi, l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta;
- 19.6 Alla migliore offerta tecnica, pertanto, risulterà assegnato il punteggio massimo (70 punti) e, proporzionalmente, si determineranno i punteggi assegnati alle altre offerte;

### VALUTAZIONE FINALE DEI PUNTEGGI

- 19.7 I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente vantaggiosa.



19.8 Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente alla "Offerta Tecnica". Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore Tecnico" dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23.05.1924;

## **20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE - OFFERTE ANOMALE**

### **20.1 APERTURA DELLA BUSTA "A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

- 20.1.1 La prima seduta pubblica avrà luogo nei locali dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio Corso Finocchiaro Aprile, - Sede Operativa della CUC - 90038 - Prizzi (PA) **il giorno 27 Marzo 2019 alle ore 10:00** e continuerà nei giorni successivi secondo le istruzioni che emetterà il presidente di gara. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
- 20.1.2 Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione di Gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti.
- 20.1.3 Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo avviso pubblico sul sito dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio. L'avviso pubblicato corrisponde a tutti gli effetti come notifica a tutti i partecipanti.
- 20.1.4 La Commissione di gara, nella prima seduta pubblica, verificherà il tempestivo deposito delle buste inviate dai concorrenti entro il termine di scadenza fissato nel Bando di gara e, una volta aperte, avvierà la fase del controllo sulla completezza della documentazione amministrativa presentata, nonché, nella stessa seduta pubblica, procederà:
- a) a verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" a quanto richiesto nel presente disciplinare;
  - b) a verificare che i concorrenti, in base alla dichiarazione prevista nel presente disciplinare di gara, non siano fra di loro in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per cui le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e, in tal caso, escluderli entrambi dalla gara;
  - c) a verificare che i Consorziati, per conto dei quali i Consorzi di cui all'*art. 45, comma 2, lett. b) e c)* del "Codice", hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso contrario a escludere il Consorzio ed il Consorziato dalla gara;
  - d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un Raggruppamento Temporaneo, GEIE, aggregazione di Imprese di Rete o Consorzio Ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento, Aggregazione o Consorzio Ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
  - e) alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, previa effettuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall'*art. 83, comma 9* del "Codice";



- f) alla comunicazione delle irregolarità alla S.A., cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all'ANAC ai sensi dell'*art. 80, comma 12* del "*Codice*" ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

## 20.2 APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE "B OFFERTA TECNICA"

20.2.1 Il seggio di gara al termine dell'apertura della busta "A Documentazione Amministrativa":

- a) procede, in seduta pubblica, all'apertura della documentazione dell'Offerta Tecnica prodotta dall'impresa, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

20.2.2 La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'Offerta Tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui all'art. 19;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;

20.2.3 La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi,
- b) a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche; le eventuali schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'Offerta Tecnica sono allegate al verbale;

## 20.3 APERTURA DELLA BUSTA "C OFFERTA ECONOMICA"

20.3.1 La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con congruo anticipo apre le buste "C – Offerta economica", presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e procede infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato e redige infine la graduatoria dei concorrenti procedendo per ciò che concerne la rilevazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 96 comma 3 del D. Lgs 50/2016.

- 20.3.2 In tale seduta di gara sarà comunicato agli operatori economici ammessi, prima di procedere con l'apertura delle predette buste, il punteggio ottenuto nell'offerta tecnica.
- 20.3.3 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 97, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione giudicatrice.

## 20.4 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

- 20.4.1** La Commissione redige un verbale delle operazioni di gara nel quale, a conclusione della procedura, viene formulata la proposta di aggiudicazione, con l'individuazione dei concorrenti collocatisi al primo ed al secondo posto, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla S.A., a cura del Responsabile degli Adempimenti di Gara, tutti gli atti e i documenti della gara ai fini del successivo provvedimento di aggiudicazione dell'appalto e le comunicazioni di cui all'*art. 76, comma 5 del "Codice"*.
- 20.4.2** Prima dell'aggiudicazione, la S.A., ai sensi dell'*art. 85 comma 5 del "Codice"*, richiede al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'*art. 86 del "Codice"*, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'*art. 80 del "Codice"* (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del *comma 4*) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'*art. 83 del medesimo "Codice"*. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 20.4.3** La S.A, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli *artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del "Codice"*, aggiudica l'appalto.
- 20.4.4** L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'*art. 32, comma 7 del "Codice"*, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
- 20.4.5** In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
- 20.4.6** Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la Commissione di Gara procederà ad individuare un nuovo concorrente collocatosi al primo posto ed a formulare una nuova proposta di aggiudicazione provvisoria, oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
- 20.4.7** La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'*art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011*.
- 20.4.8** Ai sensi dell'*art. 93, commi 6 e 9 del "Codice"*, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

**20.4.9** All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'*art. 103 del "Codice"*.

**20.4.10** Nei casi previsti, ai sensi dell'*art. 216, comma 11 del "Codice"*, le spese di pubblicazione sulla GURS relative alla pubblicazione del bando di gara, sono rimborsate alla S.A. dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

**20.4.11** Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

21.1 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Termini Imerese rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

22.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

22.2 In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto. Il trattamento dei dati, di cui l'Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell'espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.e ii.. I titolari del trattamento sono la Stazione Appaltante e le Aziende, nei confronti delle quali l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal d.lgs. 196/2003

## **23. ALTRE INFORMAZIONI**

23.1 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

23.2 La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, la comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D.Lgs 159/2011).

23.3 Qualora il prefetto attesti, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

Prizzi - Febbraio 2019

  
*A.D. U.T.C.*  
*Ing. Salvatore Paolo Gioca*

Il Responsabile della CUC  
Unione dei Comuni Valle del Sosio  
Responsabile del procedimento nella fase  
di individuazione del contraente  
**Geom. Vincenzo Silvestri**

